



Tribunale di Bergamo



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo



Ordine degli Avvocati di Bergamo



Camera Penale di Bergamo “Roberto Bruni” Sezione Camera Penale della Lombardia Orientale

n. 2513/2020 prot. Trib.

n. 2479/2020 prot. Procura

PROTOCOLLO IN TEMA DI SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO DI UDIENZE A CARICO DI PERSONE DETENUTE, INTERNATE ED IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE CARCERARIA, GIUDIZI DIRETTISSIMI, UDIENZE DI CONVALIDA DI ARRESTI E FERMI, INTERROGATORI DI GARANZIA

Visto l'art. 23 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, in materia di attività giurisdizionale fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 individuato al 31 gennaio 2021;

Considerato che il medesimo art. 23, disponendo la abrogazione del comma 9 dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 – che espressamente prevedeva il consenso delle Parti per la partecipazione, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa o dei condannati detenuti – detta nuovo regime per

videoconferenze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146 bis disp. att. c.p.p.;

Rilevato che presso il Tribunale, la Casa Circondariale di Bergamo, la Questura di Bergamo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, nonché gli altri comandi delle Forze dell'Ordine sono stati già attivati e testati collegamenti Microsoft Teams che rispettano quanto prescritto dal richiamato art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

Ritenuto di dovere regolare gli incumbenti relativi a:

- A) giudizi direttissimi, udienze di convalida dell'arresto e del fermo ed interrogatori di garanzia;
- B) partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate od arrestate;
- C) udienze penali alle quali non debbano partecipare persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate od arrestate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

da valere per tutti gli incumbenti che si svolgeranno sino al **31 gennaio 2021**, si conviene quanto segue:

A) giudizi direttissimi, udienze di convalida dell'arresto e del fermo, interrogatori di garanzia

Ove la persona sottoposta ad indagini sia stata tradotta presso la Casa Circondariale, il Giudice per le Indagini Preliminari, fisserà la data della udienza o dell'incombente da remoto, dandone avviso alla Casa Circondariale, al Pubblico Ministero ed al Difensore, il quale ultimo potrà partecipare all'incombente o dal proprio studio o recandosi presso la stessa Casa Circondariale.

Ove la persona sottoposta ad indagini non sia stata tradotta presso la Casa Circondariale, il Giudice procederà all'incombente da remoto, dandone avviso all'Ufficio di Polizia Giudiziaria ove la persona sottoposta ad indagini si trova o dovrà recarsi, al Pubblico Ministero ed al Difensore, il quale ultimo potrà partecipare all'incombente o dal proprio studio o recandosi presso lo stesso Ufficio di Polizia Giudiziaria.

Ove la persona sottoposta ad indagini non sia stata tradotta presso la Casa Circondariale e non si trovi in stato di custodia o detenzione domiciliare, il Giudice procederà all'incombente da remoto, dandone avviso all'Ufficio di Polizia Giudiziaria ove la persona sottoposta ad indagini potrà recarsi – essendole anche consentito di recarsi presso lo studio del Difensore – al Pubblico Ministero ed al Difensore, il quale ultimo potrà partecipare all'incombente o dal proprio studio – ove attesterà l'identità del proprio assistito – o recandosi presso lo stesso Ufficio di Polizia Giudiziaria.

L'udienza o l'interrogatorio di garanzia saranno celebrati in videoconferenza, attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia ed accessibile agli utenti esterni all'Amministrazione della Giustizia e alla Avvocatura.

La Polizia Giudiziaria operante, in sede di arresto/fermo, ovvero di esecuzione dell'ordinanza cautelare, dovrà riportare nel relativo verbale il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del Difensore sul quale attivare l'eventuale invito per la partecipazione all'udienza da remoto. Dovrà, inoltre, indicare se sia necessaria la presenza di un interprete e specificarne la lingua.

Il Giudice stabilirà così il collegamento, secondo quanto indicato nel decreto di fissazione della udienza o dell'interrogatorio.

Stabilito il collegamento audiovisivo in videoconferenza da remoto con i diversi utenti interessati, all'udienza il Giudice darà atto che si procede con partecipazione a distanza, per ragioni di salute pubblica in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'ipotesi in cui ricorra la necessità di nominare un interprete, questi presenzierà nello stesso luogo di custodia dell'arrestato ovvero nell'aula di udienza, dalla quale dovrà essere messo in condizioni di comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con il soggetto ristretto e con le altre parti processuali.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria. Dell'avvenuta ricezione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, tra l'arrestato, il fermato, il sottoposto a misura di sicurezza o cautelare e il Difensore, per l'elaborazione delle strategie difensive.

Nel momento in cui si riceverà l'avviso dell'avvenuto arresto, del fermo, dell'interrogatorio di garanzia, il Difensore comunicherà se intende partecipare o presso la Casa Circondariale o presso l'Ufficio di Polizia Giudiziaria, ovvero anche esso mediante collegamento telematico in videoconferenza da remoto.

Di tutto quanto sopra indicato sarà dato atto a verbale dalla P.G. precedente.

Al Difensore e all'arrestato sarà consentito di consultarsi riservatamente, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis, comma quarto, disp. att. c.p.p..

La Procura della Repubblica garantisce al Difensore dell'arrestato e del fermato l'invio a mezzo mail, almeno mezz'ora prima dell'udienza, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Il Giudice garantirà in ogni caso al Difensore la possibilità di esaminare gli atti e quindi di conferire con l'assistito prima dell'inizio dell'udienza.

In caso di interrogatorio di garanzia, l'ordinanza cautelare e gli atti relativi all'applicazione della misura saranno trasmessi a cura della cancelleria del Giudice al Difensore via mail almeno il giorno prima della data fissata per l'interrogatorio (ove ciò non fosse possibile, in ragione della particolare mole degli atti e della mancata digitalizzazione da parte della Procura, sarà garantito al Difensore l'accesso alla Cancelleria per visionare ed estrarre copia degli atti) e, comunque, gli atti medesimi saranno condivisi in udienza mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza.

Qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere mediante videoconferenza, l'udienza o l'interrogatorio seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

B) partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate od arrestate

Tale partecipazione sarà assicurata solo mediante videoconferenza, attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia ed accessibile agli utenti esterni all'Amministrazione della Giustizia e alla Avvocatura, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp att. c.p.p..

A tal fine, il Giudice titolare del processo, fermo restando il collegamento da remoto della persona detenuta, nei casi in cui sia consentita la trattazione da remoto ex art. 23 comma 5 D.L. 137/2020, comunicherà almeno cinque giorni prima ai Difensori l'opportunità di procedere in videoconferenza. I Difensori, previa espressione del consenso laddove richiesto, almeno due giorni prima della celebrazione indicheranno all'indirizzo pec della Cancelleria se intendano partecipare all'incombente o presso la Casa Circondariale o presso l'Ufficio di Polizia Giudiziaria, ovvero anche essi mediante collegamento telematico in videoconferenza da remoto

In caso di custodia in uno dei luoghi indicati all'art. 284 c.p.p., la persona ed il suo Difensore potranno partecipare all'incombente dal più vicino Ufficio di Polizia Giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, ovvero previa autorizzazione del Giudice presso lo studi del Difensore.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, tra l'assistito ed il Difensore, per l'elaborazione delle strategie difensive.

Al Difensore e all'assistito sarà consentito di consultarsi riservatamente, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis, comma quarto, disp. att. c.p.p..

Qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere mediante videoconferenza, la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare, sarà tradotta presso le aule del Tribunale.

C) udienze penali alle quali non debbano partecipare persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate od arrestate

Tali udienze, sul consenso delle Parti se preliminari o dibattimentali – vietata in ogni caso la celebrazione con le stesse modalità ove debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, ovvero siano previste conclusioni per giudizio abbreviato od ordinario – potranno essere celebrate in videoconferenza, attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia ed accessibile agli utenti esterni all'Amministrazione della Giustizia e alla Avvocatura, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp att. c.p.p..

A tal fine, il Giudice titolare comunicherà ai Difensori almeno cinque giorni prima i processi per i quali è possibile formulare il consenso alla celebrazione in videoconferenza e questi, almeno due giorni prima della celebrazione, indicheranno all'indirizzo pec della Cancelleria il loro consenso.

Nella immediatezza, il Giudice comunicherà a tutte le Parti eventuali modifiche dell'orario del processo ed i Difensori, nel corso della udienza da remoto, attesteranno, ove presenti, l'identità dei soggetti assistiti, i quali – se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere – parteciperanno alla udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il Difensore.

Il presente Protocollo sarà operativo a decorrere da giorno successivo alla sottoscrizione e sino al 31 gennaio 2021.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza per quanto di competenza, alla Casa Circondariale di Bergamo ed a tutti i Comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario del Tribunale di Bergamo.

Bergamo, 9 NOV. 2020


Il Presidente del Tribunale di Bergamo



Il Procuratore della Repubblica di Bergamo



La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo



Il Presidente di Camera Penale di Bergamo

